

Circolare: Settembre 2010

Data: 17 settembre 2010

**Indice**

<i>Il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori</i>	<i>pag.1</i>
<i>Ritenuta del 10% sui bonifici: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.</i>	<i>pag.2</i>
<i>Le novità in materia di Transfer Pricing</i>	<i>pag.3</i>
<i>Monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari</i>	<i>pag.3</i>
<i>La stretta sulla riscossione dei tributi (D.L. n. 78/2010)</i>	<i>pag.4</i>
<i>Scendono gli interessi di mora sulle cartelle pagate in ritardo</i>	<i>pag.5</i>
<i>Imposta cedolare secca sulle locazioni di immobili ad uso abitativo</i>	<i>pag.5</i>
<i>Imposta di registro proporzionale per le operazioni societarie di ricapitalizzazione</i>	<i>pag.7</i>
<i>Antiriciclaggio: nuove regole per la limitazione dell'uso del contante</i>	<i>pag.8</i>
<i>Sicurezza dei lavori in cantiere L. 136/2010</i>	<i>pag.10</i>
<i>INTRASTAT: nuovi chiarimenti in merito alla loro compilazione per le prestazioni di servizi</i>	<i>pag.11</i>

***Il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori***

*La Finanziaria 2010 all'art. 2 comma 250 ha re-introdotto il bonus spettante in relazione alla tassa automobilistica pagata per i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività previsto dall'art. 83-bis comma 26 DL n.112/2008.*

Possono usufruire del credito d'imposta in esame le imprese autorizzate all'autotrasporto merci. L'ammontare del beneficio in esame risulta commisurato alla tipologia di veicolo posseduto e utilizzato dall'impresa così quantificato:

- ü 38,50% della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 t e 11,5 t;
- ü 77% della tassa automobilistica pagata per il 2010 per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 t.

Al fine di poter utilizzare il credito d'imposta sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà all'Agenzia delle Entrate (allegata al Provvedimento 13.08.2010 emanato dall'Agenzia delle Entrate) prelevabile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate stessa, con la quale si attesterà la sussistenza delle seguenti condizioni:

- ü l'impresa non versa in condizioni di difficoltà alla data del 30.06.2008.
- ü l'impresa non rientra tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un c/bloccato aiuti che lo stato deve recuperare a seguito di una decisione adottata dalla Commissione Ue.
- ü L'impresa beneficia del credito in esame nel rispetto del limite aiuti di € 500.000 nel triennio 2008-2010 al lordo delle imposte dovute determinando tenendo conto degli aiuti di importo limitato e di quelli cd. "de minimis".

La dichiarazione va presentata al Centro Operativo di Pescara (via Rio sparto n. 21, 65129 Pescara) tramite raccomandata senza A.R.

Successivamente il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione esclusivamente con i versamenti da effettuare con il mod. F24 indicando il codice tributo 6829 anno 2010.

**L'ammontare del credito d'imposta spettante dovrà essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di utilizzo del credito stesso.**

#### **Ritenuta del 10%: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.**

*La C.M. n. 40/E del 28/7/2010 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto del 10% che deve essere operata sui pagamenti con bonifico disposti per spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 e spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'Art. 1 commi 344-347 della Legge 27.12.2006 n. 296.*

La legge 30.07.2010 n.122, che ha convertito in legge la c.d. "Manovra correttiva", ha confermato che a decorrere **dal 01.07.2010**, in presenza di un **pagamento con bonifico bancario o postale** da parte di soggetti che **per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta**, la banca o la Posta è tenuta ad operare una **ritenuta del 10% a titolo di acconto** all'atto dell'accreditamento al beneficiario.

I pagamenti interessati alla novità sono:

- **Bonifici** disposti per spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art.1, Legge n.449/97, per i quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36%**;
- **Bonifici** disposti per spese relative a interventi di risparmio energetico ex art.1, commi da 344 a 347, Legge n.296/2006 per i quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.

**Il soggetto che commissiona l'intervento, beneficiario della detrazione 36%-55%, non è interessato alla nuova disposizione.** Dovrà effettuare il bonifico con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del beneficiario del bonifico.

**Il soggetto che esegue il lavoro riceve l'accredito della somma fatturata e corrisposta dal committente tramite bonifico al netto della ritenuta d'acconto del 10% operata dalla banca/Posta.** La ritenuta d'acconto che sarà evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca/Posta, potrà essere scomputata dalle imposte sul reddito.

**Le Banche/Poste opereranno le ritenute d'acconto** all'atto dell'accreditamento dei pagamenti. Verseranno la ritenuta d'acconto e **rilasceranno al beneficiario, entro il 28.02. dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate.**

L'Agenzia delle Entrate, nella **C.M. n. 40/E**, ha focalizzato l'attenzione in primis sulla base imponibile su cui operare la ritenuta ed in secondo luogo sul comportamento da tenere in presenza di ulteriori obblighi di effettuazione della ritenuta in relazione alla presenza di altri sostituti di imposta.

Con riferimento **alla base di calcolo** per la determinazione della ritenuta d'acconto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito essere **costituita dal totale bonifico scorporato dell'Iva.**

Inoltre, in un'ottica di semplificazione ed economicità è stato chiarito - sempre nella C.M. n.40/E- che la ritenuta del 10% deve essere sempre operata sull'importo del bonifico bancario **decurtato dell'Iva del 20% a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia comprensivo di importi per i quali è stata addebitata un'aliquota Iva differente (ad esempio del 10%).**

## ATTENZIONE

Nei casi in cui il corrispettivo relativo ai citati interventi andrebbe, secondo le regole ordinarie, già assoggettato ad una ritenuta d'acconto (ad. esempio fatture di professionisti o fatture emesse nei confronti dei condomini), l'Agenzia delle Entrate, nella circolare già citata, precisa che al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola ritenuta del 10% di cui al nuovo art.25, DL n.78/2010.

### Le novità in materia di Transfer Pricing

Con l'art. 26 del D.L. n. 78/2010 il Legislatore nazionale è intervenuto per stabilire le prime regole inerenti la documentazione da produrre in materia di prezzi di trasferimento (c.d Transfer Pricing) prevedendo la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione laddove, in sede di verifica, l'impresa documenti i prezzi praticati con le imprese del gruppo.

Le novità di cui all'art. 26 del D.L. n. 78/2010 possono sintetizzarsi nella previsione di una causa esimente, e quindi di non applicazione di sanzioni, **nel caso in cui all'atto di accessi ispezioni e verifiche venga consegnata la documentazione** atta a dimostrare il riscontro della conformità del valore normale applicato ai prezzi di trasferimento.

Il citato Art. 26 introduce infatti il nuovo c. 2-ter nell'Art 1 del D. Lgs. n. 471/97, prevedendo **una causa esimente dall'applicazione delle sanzioni ordinarie previste in presenza di infedele dichiarazione**, di cui al precedente c. 2 dello stesso Art. 1 del D. Lgs. n. 471/97.

Scopo dell'Art. 26 non è tuttavia l'introduzione di un nuovo obbligo conservativo inerente la suddetta documentazione ma semplicemente la previsione di una causa esimente a favore dell'impresa.

Da un punto di vista prettamente pratico, il dettato normativo non stabilisce quale è la documentazione "necessaria" da fornire ai soggetti verificatori per attivare la causa esimente. Tale particolare aspetto verrà trattato in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione: l'Art. 26 del D.L. 78/2010 ne ha comunque delineato i contenuti sancendo che la documentazione deve essere " idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento applicati".

### Monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con una nuova circolare (n. 45/E del 13 settembre 2010) con riguardo agli adempimenti nell'ambito del monitoraggio fiscale.

Viene rafforzato il monitoraggio sui beni che sono stati oggetto di scudo fiscale.

Vengono inoltre forniti ulteriori chiarimenti sulla compilazione del quadro RW.

### Monitoraggio fiscale - obblighi degli intermediari – il modello 770

Gli intermediari finanziari devono indicare, nel modello 770:

- le **operazioni che possono generare redditi da attività patrimoniali oggetto di rimpatrio**; l'Agenzia delle Entrate potrà pertanto verificare che il contribuente abbia dichiarato gli eventuali redditi imponibili derivanti da attività rimpatriate.

- le **operazioni su attività finanziarie che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti**: è il caso, ad esempio, del prelievo materiale delle somme dai conti segreti. Non devono invece essere segnalati i trasferimenti verso altri conti correnti o depositi (anche non segreti), attraverso bonifici o assegni e in generale attraverso trasferimenti tra intermediari.

### Monitoraggio fiscale - obblighi dei contribuenti – il quadro RW

La circolare 45/E fornisce alcuni chiarimenti su casi pratici per la compilazione del quadro RW.

Se ne segnalano alcuni.

- Beni e attività all'estero detenuti in comunione: il quadro RW deve essere compilato da entrambi i contribuenti;
- Conto corrente estero intestato a un residente, con delega ad un altro residente: entrambi i contribuenti devono compilare il quadro RW;
- Attività estere finanziarie, affidate a intermediari residenti che provvedono alla riscossione dei redditi: no quadro RW;
- Immobile comprato all'estero, finanziato in parte con trasferimento di denaro dall'Italia e in parte con mutuo contratto all'estero: nel quadro RW va indicato:
  - § il trasferimento di denaro dall'Italia all'estero
  - § il trasferimento "da estero a estero" per la somma del mutuo
  - § la consistenza a fine anno, relativamente all'immobile e al conto corrente estero.
- Beni all'estero acquisiti per donazione o successione: il valore rilevante è il prezzo di acquisto o costo di costruzione sostenuto dal donante oppure il valore indicato ai fini dell'imposta di successione; in mancanza, si assume il "valore normale" alla data di apertura della successione.

### La stretta sulla riscossione dei tributi (D.L. n. 78/2010)

Dal 1/01/2011 entrerà in vigore il **divieto di compensazione** con utilizzo di crediti in F24, in **presenza di cartelle per somme iscritte a ruolo per oltre 1.500 euro**.

Dal 1/07/2011 inoltre gli **avvisi di accertamento** saranno **immediatamente esecutivi**, senza attendere successiva cartella di pagamento.

L'articolo 31 del DL 78/10 introduce il **divieto di utilizzare in compensazione** crediti fiscali e contributivi **in presenza di ruoli scaduti per oltre 1.500 euro**.

La nuova previsione ha lo scopo di evitare che i contribuenti compensino immediatamente crediti fiscali nel modello F24 quando sono debitori di altri importi iscritti a ruolo, per i quali gli agenti della riscossione continuano a svolgere attività esecutive spesso lunghe e complesse.

Il divieto entra in vigore dal 1/01/2011. La **sanzione** sarà pari al 50% dell'ammontare iscritto a ruolo, nel limite dell'importo compensato.

Viene inoltre prevista l'**immediata esecutività degli avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'iva, per gli atti notificati a partire **dal 1° luglio 2011** e relativi ai periodi d'imposta dal 2007 in poi.

L'avviso di accertamento conterrà dunque la richiesta di adempiere all'obbligo di pagamento, entro il termine di presentazione del ricorso, senza pertanto attendere una successiva cartella di pagamento.

**Scendono gli interessi di mora sulle cartelle pagate in ritardo**

Dal **1° ottobre 2010** gli interessi di mora sulle cartelle pagate in ritardo passano dal 6,8358% al **5,7567%** su base annua.

La nuova misura degli interessi è stata fissata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7/09/2010 per tener conto della diminuzione dei tassi bancari registrata nel 2009.

**Imposta cedolare secca sulle locazioni di immobili ad uso abitativo**

*Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di D.Lgs. il quale delinea le nuove imposte che, in attuazione della legge sul federalismo fiscale, costituiranno nei prossimi anni le principali entrate dei Comuni. Lo stesso D.Lgs. introduce, già dal 2011, una nuova imposta cedolare secca sulle locazioni di immobili ad uso abitativo, alternativa all'attuale sistema di tassazione IRPEF.*

La legge 5 maggio 2009, n. 42 ha delegato il Governo ad emanare alcuni decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, città metropolitane e regioni. Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega ricevuta, ha approvato una bozza di D.Lgs. che ora passerà all'esame della Conferenza Stato – Regioni, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo e delle altre Commissioni parlamentari permanenti, per poi tornare la Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

Lo schema di D.Lgs. prevede l'attuazione dell'autonomia degli enti locali in due fasi.

Nella prima fase (della durata di tre anni) l'intenzione è quella di **devolvere ai Comuni la fiscalità immobiliare derivante dagli immobili situati nel loro territorio.**

Terminata la fase triennale, a regime, a partire dal 2014, la nuova fiscalità comunale sugli immobili, come delineata dalla bozza del D. Lgs. si baserà sull'introduzione:

- di una **nuova imposta municipale propria** che colpirà il possesso di immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
- di una **nuova imposta municipale facoltativa**, che colpirà gli immobili non ad uso abitativo.

A ciò si aggiunge, già **a partire dal 2011**, una **nuova forma di tassazione mediante una cedolare secca** (alternativa rispetto a quella IRPEF attuale) dei redditi di locazione di immobili abitativi.

Secondo quanto si legge nella bozza di D.Lgs., è previsto che, dal **1° gennaio 2011**, il **canone di locazione annuo** relativo ai contratti di locazione di immobili abitativi e relative pertinenze, può essere assoggettato, **su decisione del locatore**, ad una imposta, sotto forma di **cedolare secca**, del **20%**.

**Quando può essere applicata la cedolare secca:**

La cedolare può essere applicata sui canoni di locazione annui relativi a contratti di locazione di immobili abitativi e relativi pertinenze, purché **non rientranti nell'esercizio di imprese o professioni.**

Può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

**Cosa sostituisce:**

La cedolare secca sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali, nonché l'imposta di registro e l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

**Modalità e termini di versamento:**

Si applicano le stesse modalità e gli stessi termini validi per l'IRPEF.

### Acconti:

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. sulla cedolare, sono stabilite le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85% per l'anno 2011, e del 90% dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare.

### Convenienza:

La convenienza della cedolare secca è tanto maggiore quanto più alto è il reddito ai fini IRPEF del proprietario, in quanto aumenta il delta tra la cedolare stessa e l'aliquota marginale IRPEF.

Esempio: un contribuente con un reddito annuo di 45.000 euro (aliquota marginale IRPEF del 38%), possiede un immobile locato, a regime di libero canone, con un canone annuo di 12.000 euro.

Applicando la cedolare secca, l'imposta dovuta è pari a:  $12.000 * 20\% = \mathbf{2.400 \text{ euro}}$

Scegliendo invece il regime ordinario, l'imposta sul canone di locazione sarebbe pari a:

- canone ridotto:  $12.000 * 85\% = 10.200 \text{ euro}$ ;
- IRPEF dovuta:  $10.200 * 38\% = \mathbf{3.876 \text{ euro}}$ .

La convenienza è evidente, tenuto conto anche del fatto che la cedolare secca sostituisce inoltre le addizionali, l'imposta di registro e di bollo sul canone di locazione, altrimenti dovuti.

### Inasprimento delle sanzioni:

Per la cedolare, in caso di violazione delle norme sulla dichiarazione dei redditi da locazione, è stabilito il raddoppio delle sanzioni attualmente previste, come evidenziato nel seguente prospetto:

Violazione	Sanzione attuale	Sanzione in caso di cedolare
Mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del canone di locazione	Da 258 a 1.032 euro	Da 516 a 2.064 euro
Indicazione nella dichiarazione di un canone di locazione inferiore a quella effettivo	Dal 100% al 200%	Dal 200% al 400%
Definizione con accertamento con adesione	Riduzione delle sanzioni ad un quarto o ad un ottavo nel caso di omessa impugnazione	Nessuna riduzione delle sanzioni

Inoltre, se i **contratti** non vengono **registrati** o vengono registrati con un canone inferiore a quello reale, o si stipula un finto contratto di comodato, valgono le seguenti regole:

- la **durata della locazione** è stabilita in **quattro anni** a decorrere dalla data della registrazione volontaria o d'ufficio;
- i **contratti** sono **rinnovati automaticamente** per altri **quattro anni**, salvo casi particolari;
- a decorrere dalla data di registrazione, il **canone annuo di locazione** è fissato in misura pari al **triplo della rendita catastale**.

Si evidenzia che proprio tale ultima misura, comportando un drastico abbattimento del canone di locazione, potrebbe rendere molto concreta la **tentazione di denuncia da parte del locatario**.

### Imposta di registro proporzionale per le operazioni societarie di ricapitalizzazione

La sentenza della Corte di Cassazione, n. 15585, del 30 giugno 2010, stabilisce l'applicazione dell'imposta di registro, con aliquota del 3%, al finanziamento concesso alla società dai propri soci, intervenuto sulla base di un contratto verbale tra i soci finanziatori e la società finanziata, quando sia enunciato nel verbale di assemblea con cui viene deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato da perdite, mediante la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso e con la definitiva acquisizione delle somme versate nel patrimonio della società.

Con la sentenza n. 15585 del 30 giugno 2010, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria ed ha cassato la sentenza del 22 dicembre 2004 della Commissione di II grado di Bolzano. La sentenza dei giudici di II grado, appellata in Cassazione, aveva respinto la pretesa dell'Ufficio del registro di considerare mutuo a tutti gli effetti, e pertanto sottoposto a registrazione con aliquota del 3%, ex art. 9 della Tariffa, Parte Prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell'imposta di Registro), **la rinuncia da parte di due soci al credito derivante dai finanziamenti precedentemente concessi alla società**, contenuta nella delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite, e sua ricostituzione con l'acquisizione delle somme versate a patrimonio netto della società.

La Commissione tributaria di II grado di Bolzano aveva affermato che, non essendovi alcun accordo scritto in ordine alle modalità di finanziamento, la **presunzione di mutuo che era stata dedotta dall'Ufficio "in modo puramente indiretto" dalla sola collocazione del finanziamento come posta passiva del bilancio, non era rilevante ai fini dell'applicazione del tributo.**

L'Ufficio aveva impugnato la sentenza in Cassazione, denunciando la violazione dell'articolo 9 della Tariffa Parte Prima e dell'articolo 22 del Testo Unico dell'imposta di Registro, per **l'omessa sottoposizione a tassazione di un atto enunciato nella delibera di copertura perdite, concretatosi in un contratto di finanziamento soci** iscritto nel bilancio come posta debitoria.

La Cassazione, **ha accolto il ricorso dell'Ufficio**, richiamando il primo comma dell'articolo 22 del Testo Unico dell'imposta di Registro, nella parte in cui prevede che *"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"*. Secondo il parere dei giudici togati, dunque, va assoggettato ad imposta di registro proporzionale con aliquota del 3% il **finanziamento soci menzionato in una delibera assembleare di ripianamento perdite**, attraverso la **rinuncia dei soci alla restituzione delle somme erogate**, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento.

La sentenza segna un **passo importante nelle operazioni societarie di ricapitalizzazione (sia aumenti di capitale sociale che ripianamenti delle perdite)**, che frequentemente vengono realizzate non obbligando i soci a nuovi versamenti bensì attraverso la definitiva rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti precedentemente concessi alla società.

**Per quanto riguarda il futuro**, la prassi professionale porrà in essere tutti i **necessari accorgimenti per evitare la tassazione proporzionale su tali operazioni**, mentre **per quanto riguarda il passato**, per chi ha già effettuato questo tipo di ricapitalizzazione, **potrà essere necessario attivare un contenzioso tributario** per difendersi contro eventuali pretese degli Uffici, evidenziando quelle criticità che sono già emerse da una prima lettura della sentenza della Cassazione citata e che la pongono in antitesi rispetto a precedenti pronunce sia dei giudici di merito che della stessa Cassazione (che per le operazioni di ricapitalizzazione aveva equiparato la remissione del debito da parte dei soci al conferimento di denaro, ex art. 4, lett. a, numero 5) della Tariffa, Parte Prima).

### Antiriciclaggio: nuove regole per la limitazione dell'uso del contante


IL D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Manovra 2010), con il proposito di far emergere e ricostruire redditi non dichiarati, ha diminuito nuovamente a 5.000 euro la soglia massima per le transazioni in contanti e per il saldo dei libretti di deposito al portatore. Il nuovo limite riguarda anche l'emissione di assegni bancari o postali senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità.

Con decorrenza dal 31 maggio 2010, cioè dall'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, sono scattati i **"nuovi limiti"** per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio. Le disposizioni dell'articolo 20, riducono da **12.500 euro** a **5.000 euro il limite per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore**, previsto all'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Il trasferimento è vietato anche quando viene effettuato con **più pagamenti inferiori alla soglia**, che appaiono **artificialmente frazionati**.

Tale misura restrittiva si giustifica, come si legge nella relazione di accompagnamento al D.L. 78/2010, con la finalità di far emergere e ricostruire redditi non dichiarati. L'Italia, infatti, ha una quota di transazioni in contanti del 90%, contro una quota del 78% della Germania e del 58% della Francia, rivelatrice in parte di una preferenza culturale all'uso dei contanti, ma soprattutto indice della presenza di un'economia sommersa e/o illegale che utilizza il contante per evitare la **tracciabilità delle operazioni**.

Nel corso degli anni la soglia limite per le operazioni in contanti ha subito diverse oscillazioni in aumento ed in diminuzione, rendendo di fatto poco agevole comprendere se un determinato comportamento abbia o meno violato le predette limitazioni.

Per memoria si riporta di seguito la **variazione nel tempo delle soglie limite relative alla circolazione del denaro contante**:



Oltre al divieto di trasferire denaro contante tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 5.000 euro, il nuovo limite riguarda, ovviamente anche **l'emissione di assegni bancari o postali senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (a me medesimo) possono essere girati unicamente ad una banca per l'incasso, anche se di importo inferiore a 5.000 euro. In sostanza questi assegni non possono circolare liberamente ma possono essere solo incassati allo sportello dallo stesso soggetto emittente.

Assegni circolari, vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per scritto, **senza clausola di non trasferibilità**, solo **per importi inferiori a 5.000 euro** e con l'assolvimento di un'imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno o vaglia.

La soglia di 5.000 euro si applica, infine, anche ai saldi dei **libretti di deposito bancari o postali al portatore**, che dovranno essere ridotti sotto soglia o estinti entro il 30 giugno 2011.

Il divieto di transazioni sopra soglia sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita della transazione,




e l'inosservanza costituisce un illecito amministrativo.

**Nuove sanzioni per le violazioni ai limiti di utilizzo del contante o dei titoli al portatore:**

L'obiettivo di scoraggiare la violazione della soglia ha suggerito l'inasprimento delle sanzioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 231/2007, per il mancato rispetto dei limiti per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

In particolare:



In sede di conversione in legge, all'art. 20 è stato inserito il comma 2-*bis* per effetto del quale, per le violazioni riferite alle nuove limitazioni di importo, commesse nel periodo **dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010, non si applicano le sanzioni previste.**

**Operazioni sospette:**

L'art. 36, comma 1, lett. b) della Manovra 2010, ha modificato l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, inserendo tra gli elementi di sospetto di carattere generale da cui scaturisce **l'obbligo di segnalazione all'UIF** (Unità di Informazione Finanziaria) per i destinatari della normativa:

- il ricorso, frequente o ingiustificato, ad operazioni in contante, anche se sotto il limite di 5.000 euro;
- il ricorso, frequente o ingiustificato, a prelievi o versamenti di contante, tramite intermediari finanziari, per importi pari o superiori a 15.000 euro.

Ovviamente, il riferimento a tali operazioni quando sono "frequenti" o "ingiustificate", è il discrimine da valutare caso per caso, ai fini della sussistenza dell'obbligo di segnalazione, tenendo in considerazione il complesso degli elementi a disposizione, tra cui, in particolare, la tipologia di attività svolta.

**Sicurezza dei lavori in cantiere L. 136/2010**

In vigore dal 7 settembre le novità introdotte dalla **Legge 136 del 2010**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 agosto.

Nella legge in oggetto, la cui validità è decorsa dal 7 settembre 2010, è previsto (all'art. 4) che nel caso di automezzi adibiti al trasporto di materiali per l'attività dei cantieri, **sulla bolla di consegna** del materiale sia indicato il **numero di targa** e il **nominativo del proprietario** degli automezzi medesimi.

L'articolo 5 invece stabilisce che il **tesserino di riconoscimento** dei lavoratori contenga, per coloro che lavorano in appalto/subappalto in lavori pubblici, anche la **data di assunzione** di ciascun lavoratore. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, dovranno specificare sul tesserino di riconoscimento il nome del committente.

Ecco un fac-simile delle tessere di riconoscimento.

**TESSERA PER IMPRESE:**

<b>TESSERA DI RICONOSCIMENTO</b>	
<small>ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u)</small>	
<b>COGNOME E NOME:</b> _____	<b>FOTO</b>
<b>DATA DI NASCITA:</b> _____	
<b>DITTA (DATORE DI LAVORO):</b> _____	
<b>DATA ASSUNZIONE:</b> <b>SUB. SI/NO</b> <b>AUT. DEL</b> _____                      ___/___/___	
_____	

**TESSERA PER LAVORATORI AUTONOMI:**

<b>TESSERA DI RICONOSCIMENTO</b>	
<small>ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. c)</small>	
<b>COGNOME E NOME:</b> _____	<b>FOTO</b>
<b>DATA DI NASCITA:</b> _____	
<b>RAGIONE SOCIALE:</b> _____	
<b>COMMITTENTE:</b> _____	
_____	

**INTRASTAT: nuovi chiarimenti in merito alla loro compilazione per le prestazioni di servizi**

*L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in data 6 agosto 2010 con la circolare 43/E a dirimere alcuni quesiti interpretativi posti dai contribuenti nel forum INTRASTAT alla luce della nuova normativa sulle prestazioni di servizi ai fini IVA. Tale documento di prassi ha dato alcune risposte ai quesiti più frequenti.*

***Imponibilità IVA delle prestazioni di servizi secondo la normativa del Paese del committente***

In alcune situazioni l'operatore italiano si è trovato ad affrontare la problematica **dell'imponibilità di prestazioni di servizi secondo la normativa del paese del committente**. Infatti, alcune prestazioni di servizi non sono imponibili ai fini IVA secondo la normativa fiscale vigente nel paese del committente diversamente da quanto accade per la normativa italiana. **Se la normativa fiscale del paese dove risiede il committente soggetto passivo d'imposta prevede che l'imposta non è dovuta allora sarà possibile per l'operatore italiano non includere tale operazione nel modello INTRASTAT.**

**Il prestatore italiano ha l'onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente.** Tale prova si ottiene:

- richiedendo ed ottenendo una **dichiarazione redatta dal medesimo committente** in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento;
- oppure **avendo la certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi**, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.

Inoltre, la **fatturazione di tali prestazioni è facoltativa quanto congiuntamente:**

- l'operazione non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi INTRASTAT in quanto l'imposta non è dovuta nel Paese di destinazione;
- l'operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall'obbligo di fatturazione (ad esempio per talune operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 oppure ai sensi dell'art 36 bis dello stesso decreto IVA).

***Fatturazione delle operazioni di invio di campioni gratuiti di merce a clienti stabiliti in altri stati membri***

La cessione di campioni gratuiti di merce a clienti stabiliti in altri stati membri **non costituisce una cessione intracomunitaria e, priva del requisito di onerosità, non deve essere indicata negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.**

Tuttavia, **qualora nella fattura fosse addebitato al cliente il servizio di trasporto del campione gratuito**, questo assume autonoma rilevanza quale corrispettivo del trasporto e come tale da indicare negli elenchi riepilogativi.

***Acquisto di servizi intracomunitari da parte di soggetto passivo italiano per conto di altro soggetto italiano***

Tale situazione si ha quando un soggetto passivo italiano (A) acquista servizi da soggetto intracomunitario per poi rifatturarli ad altro soggetto passivo italiano (B). In tale fattispecie, la circolare individua due situazioni:

- il soggetto **A opera in nome e per conto di B in forza di un mandato con rappresentanza**: in tal caso gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal soggetto A ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante B. In tal caso **gli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi ricadono sul soggetto B mandante**;
- il **soggetto A opera senza un mandato con rappresentanza**: in tal caso l'acquisto di servizi

intracomunitari ricade direttamente sul **sogetto A** il quale, **non munito di mandato con rappresentanza**, è **soggetto all'obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi**.

### ***Operazioni triangolari intracomunitarie con lavorazione***

Il caso si ha quando un soggetto intracomunitario FR1 acquista merci da un soggetto italiano IT1 il quale, prima della consegna, fa lavorare le merci ad un secondo operatore italiano IT2 il quale a sua volta consegna, per conto di IT1, la merce al soggetto FR1.

Il soggetto **IT1** in tal caso **effettua un'operazione ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/93 nei confronti di FR1 e conseguentemente deve compilare elenco riepilogativo** per le merci vendute. Inoltre, IT1 **deve avere la prova che la merce è stata portata nel territorio di FR1** senza la quale deve assoggettare ad IVA italiana l'operazione.

Il soggetto **IT2**, che effettua la lavorazione, deve annotare nel registro delle lavorazioni tenuto ai sensi dell'art. 50 del D.L. 331/93 i beni ricevuti da IT1 per conto di FR1, **deve emettere fattura nei confronti di FR1 ai sensi del novellato art. 7 ter del DPR 633/72 quale prestazione di servizi nei confronti di soggetto intracomunitario non residente** e deve **compilare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT per il servizio di lavorazione**. Inoltre, deve fornire a IT1 la prova di avvenuto trasferimento dei beni nel territorio di altro stato membro.

### ***Compilazione degli elenchi INTRASTAT per soggetti che emettono fattura ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/93***

L'ipotesi si ha quando un soggetto nazionale IT2 acquista merci da altro soggetto nazionale IT1 conferendo a questo l'incarico di spedire la merce direttamente al proprio cliente FR1 stabilito in altro stato membro. Vediamo, per ogni soggetto, gli adempimenti.

L'operazione **tra i soggetti IT1 e IT2 è un'operazione interna non imponibile ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. 331/93**. Mentre, la cessione di beni **tra il soggetto residente IT2 e il soggetto intracomunitario FR1 è un'operazione intracomunitaria** ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/93. Per questo motivo **l'obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle vendite compete solo ed esclusivamente al soggetto residente IT2** soggetto nazionale promotore della triangolazione.

### ***Fatturazione di operazioni intracomunitarie per cessione di beni e servizi***

L'operazione effettuata nello stesso giorno tra un soggetto residente ed un soggetto intracomunitario che comprende sia la cessione di beni che la prestazione di servizi può essere documentata con un'unica fattura dalla cui descrizione, però **deve emergere l'indicazione distinta della cessione di beni e della prestazione di servizi**. Le operazioni così documentate **saranno riportate, secondo la loro natura (cessione di beni e prestazione di servizi), distintamente negli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni o servizi**.

Tuttavia, **nel caso di accessorietà tra la prestazione di servizi e la cessione di beni**, nella compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT va indicato il valore globale, sommando il corrispettivo della prestazione accessoria a quello della prestazione principale come già chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 21 giugno 2010 al n. 18.

### ***Elenchi riepilogativi INTRASTAT e autotrasportatori***

La categoria degli autotrasportatori è autorizzata, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, ultimo periodo, del DPR 633/72 alla registrazione delle fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Così,

una fattura emessa in data 28 febbraio, riepilogativa dei trasporti effettuati nello stesso mese, può essere registrata nel secondo trimestre dell'anno in corso (entro il 30 giugno). A questo punto non era chiaro se l'obbligo di indicazione negli elenchi riepilogativi INTRASTAT della prestazione di servizio di trasporto resa da soggetto residente a soggetto comunitario segua la stessa scadenza per la registrazione contabile della fattura oppure debba seguire altro termine.

In tal senso la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 2010 ha chiarito che **gli adempimenti relativi ai modelli riepilogativi si ricollegano al momento di emissione della fattura** e pertanto la fattura emessa a febbraio dovrà essere inclusa negli elenchi riepilogativi di tale mese o del primo trimestre dell'anno in corso indipendentemente dal termine di registrazione contabile della fattura emessa.

### ***Produzione di stampi ed elenchi riepilogativi INTRASTAT***

La fornitura di stampi per conto di committente comunitario è una fattispecie che, ai fini della compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, è già stata trattata dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 1994.

Nel caso in cui lo **stampo sia utilizzato in Italia per la produzione di beni da inviare in altro Stato membro al committente intracomunitario**, l'operazione è considerata una cessione di beni intracomunitaria quando:

- tra committente e operatore nazionale venga stipulato **un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;**
- **lo stampo, al termine della lavorazione, venga inviato nell'altro Paese comunitario**, a meno che, in conseguenza dell'utilizzo ordinario o per accordi contrattuali, **sia distrutto o inservibile.**

**In presenza di queste due condizioni** la realizzazione dello stampo può essere **fatturata ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/93 quale prestazione accessoria della cessione di beni che con esso vengono realizzati**. Quindi la realizzazione dello stampo **non deve essere autonomamente fatturata né indicata negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.**

**In assenza di uno solo dei suddetti requisiti**, la realizzazione dello stampo **configura una autonoma realizzazione di servizi** e pertanto deve essere fatturata ai sensi dell'art. 7 ter del DPR 633/72 ed **indicata negli elenchi riepilogativi INTRASTAT come servizio reso.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati